

Sicurezza sul lavoro: preposto e obblighi formativi del datore

Il decreto lavoro fisco prevede la nomina del preposto e l'obbligo formativo del datore in materia di sicurezza sul posto di lavoro



- Novità in materia di sicurezza sul lavoro
- Nomina del preposto
- Formazione obbligatoria del datore

Novità in materia di sicurezza sul lavoro

Il **decreto fisco lavoro**, convertito nella legge n. 215/2021 e pubblicato sulla Gu del 20 dicembre 2021 interviene in materia di **sicurezza sui posti di lavoro** apportando alcune importanti **novità**, attraverso la modifica del dlgs n. 81/2008 che contiene l'"attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Nomina del preposto

La disposizione di modifica prevede che d'ora in poi i datori di lavoro pubblici e privati, così come i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze conferite, debbano **individuare il soggetto preposto o i preposti** per eseguire le **attività di**

vigilanza contemplate dall'articolo 19.

Il "preposto", ai sensi dell'art. 2 del dlgs n. 81/2008 è infatti colui che "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa."

Il suddetto art. 19, impone in particolare al preposto:

Preposto che, nello svolgimento di attività in [appalto](#) o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente.

Diritti, obblighi e tutela del preposto

Il decreto fisco - lavoro prevede inoltre che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l'**emolumento spettante al preposto** per lo svolgimento delle attività di vigilanza, ma che lo stesso non debba subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

In virtù dell'importanza del ruolo rivestito dal preposto il decreto prevede altresì che le attività formative di questo soggetto debbano svolgersi interamente in presenza e ripetute con cadenza minima biennale e comunque quando si rende necessario a causa dell'evoluzione di rischi già presenti o dell'insorgenza di nuovi.

Formazione obbligatoria del datore

Novità anche per il datore di datore, che in virtù del decreto fisco, non dovrà solo assicurarsi che i lavoratori conoscano le regole di sicurezza da rispettare nell'ambiente di lavoro. **Entro il 30 giugno 2022** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, dovrà infatti adottare un accordo con il quale dovrà accorpate, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, per garantire:

- "l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- "l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

Formazione del datore, così come dei dirigenti e dei preposti, a cui deve seguire un **aggiornamento** in base ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In evidenza oggi:

- [Esercizio abusivo della professione se l'avvocato è sospeso](#)
- [La natura giuridica delle Federazioni sportive](#)